

Tf Tribunale Federale

DECISIONE N. 6/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1 - 2/FISB/2019

**A carico di GABRIELE CERINI, FRANCESCO TEVERE, MAURIZIO DI TOSTO DARIO ARMILLEI, ROBERTO PILOTTI
(COLLEGATO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4 /FISB/2019 PER MAURIZIO DI TOSTO, DARIO ARMILLEI,
ROBERTO PILOTTI)**

Il Tribunale Federale, composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere e Roberto De Chiara, Componenti; riunito il giorno 12.11.2019 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento del Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro Benincampi; dei Signori Maurizio Di Tosto e Dario Armillei, incolpati, entrambi assistiti dall'Avv. Carlo Rombolà, ha emesso la seguente decisione.

Con riferimento a fatti aventi rilievo disciplinare accaduti nell'ambito di un medesimo gruppo Facebook, sono stati trasmessi alla Procura Federale tre differenti esposti, due datati 24.01.2019 e un terzo datato 15.04.2019. Specificamente, in data 24.01.2019 è stato segnalato alla Procura Federale che in un gruppo privato Facebook taluni partecipanti, tesserati alla FISB, nell'ambito di conversazioni con altri membri, hanno ascritto condotte a vario titolo illegittime o addirittura illecite agli organi federali e hanno divulgato contenuti riservati di cui erano a conoscenza per motivi attinenti ai ruoli federali rivestiti.

Nel dettaglio, una segnalazione ha avuto a oggetto l'episodio secondo cui il sig. Gabriele Cerini, già componente del Consiglio Federale, nell'ambito di una conversazione avviata dal sig. Francesco Tevere, ha avallato le affermazioni offensive nei confronti degli organi federali postate da quest'ultimo e riferito circostanze coperte da riserbo – visto che sarebbero state oggetto di apposita disamina all'interno di un Consiglio Federale - alludendo a presunte omissioni che ivi sarebbero state perpetrate.

Una seconda segnalazione ha avuto riguardo invece a un ingente numero di conversazioni alle quali ha preso parte il sig. Maurizio Di Tosto, già componente della Commissione Tecnico Sportiva Federale, e nelle quali sono state ascritte agli organi federali condotte indebite, alludendosi ad assegnazioni di categoria agonistica che non avrebbero dovuto essere effettuate; a presunte possibilità di alterazione dei bilanci; mancanze di idonei deliberati in merito a iniziative assunte dal Consiglio Federale.

A tali conversazioni di messaggistica Facebook hanno aderito altresì i sigg.ri Roberto Pilotti, Dario Armillei e Francesco Tevere, assentendo alla prospettiva denigratoria degli organi federali.

Acquisita la documentazione e valutato il tenore della messaggistica contenuta nel gruppo Facebook, riuniti i due procedimenti (1/FISB/2019 e 2/FISB/2019), la Procura Federale ha ritenuto che il contegno assunto dai

Tf Tribunale Federale

Signori Di Tosto, Armillei, Cerini, Tevere e Pilotti abbia infranto le norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva e, segnatamente, che gli stessi siano incorsi nella violazione delle seguenti norme:

- artt. 1, 3, 25 lett. f) Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- artt. 5, 14 Statuto FISB;
- artt. 1, 2, 7 Codice comportamento sportivo CONI;
- artt. 4, 17 Regolamento organico.

Durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, in data 15.04.2019 è stato segnalato alla Procura Federale che, nel medesimo gruppo privato Facebook, il tesserato Dario Armillei, già componente della Commissione Tecnica Sportiva Federale, avrebbe asserito l'avvenuta violazione di regole ad opera della Federazione, esprimendo affermazioni denigratorie nei confronti degli organi di vertice federali. A tale conversazione hanno altresì assistito i sigg.ri Venanzio Di Vincenzo, Roberto Pilotti e Maurizio Di Tosto, il quale, peraltro, in successive esternazioni sul medesimo gruppo Facebook, ha attribuito ulteriori indebiti alla Federazione.

Acquisita la documentazione e valutato il tenore della messaggistica pubblicata nel gruppo Facebook, indi istruito il procedimento disciplinare al n. 4/FISB/2019, la Procura Federale ha ritenuto che il contegno assunto dai Signori Di Tosto, Armillei, Pilotti e Di Venanzio avesse infranto le norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva e, segnatamente, che gli stessi fossero incorsi nelle seguenti violazioni:

- artt. 1, 3, 25 lett. f) Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- artt. 5, 14 Statuto FISB;
- artt. 1, 2, 7 Codice comportamento sportivo CONI;
- artt. 4, 17 Regolamento organico.

Formalizzati i deferimenti nei confronti degli incolpati, i tesserati Armillei e Di Tosto hanno prodotto memorie difensive relative ai due filoni procedurali che li riguardavano e sono stati auditi dalla Procura Federale sui fatti oggetto di deferimento, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dai sigg.ri Cerini, Pilotti e Tevere.

Nel merito delle difese esercitate nella fase procedimentale, il sig. Armillei ha confermato la partecipazione alle conversazioni di messaggistica Facebook contestate, e ha riferito di aver espresso le proprie posizioni in chiave goliardica e ironica, senza aver avuto intenzione di ledere l'onorabilità degli organi della Federazione. Parimenti, il sig. Di Tosto ha preso posizione su ciascuna conversazione Facebook contestata, specificando che si è trattato di esercizio di diritto di critica su fatti noti o conosciuti o portati a conoscenza in quella sede, e che le esternazioni erano, alle volte, goliardiche e ironiche e sempre circostanziate.

Tf Tribunale Federale

E' stata quindi formalizzata l'incolpazione dei sigg.ri Di Tosto, Armillei, Cerini, Pilotti e Tevere per il procedimento n. 1-2/FISB/2019 e dei sigg.ri Di Tosto, Armillei, Pilotti e Di Venanzio per il procedimento n. 4/FISB/2019 per le seguenti comuni violazioni:

- violazione art. 14 Statuto FISB che impone ai tesserati l'osservanza delle norme statutarie e del Codice di comportamento sportivo del CONI;
- violazione art. 1 Codice di comportamento sportivo del CONI che impone l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e del Codice stesso;
- violazione art. 2 Codice di comportamento sportivo del CONI per la violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dall'art. 1 Regolamento Giustizia e Disciplina FISB.

Fissata l'udienza dinanzi al Tribunale Federale alla data del 12.11.2019, sono state presentate (sia pure intempestivamente) dai sigg.ri Di Tosto e Armillei memorie difensive volte a eccepire, in via preliminare, la nullità dell'atto di deferimento per insussistenza dei requisiti minimi della contestazione ex art. 70 comma 4 Regolamento di Giustizia e Disciplina e, nel merito, chiedere il proscioglimento, costituendo le esternazioni rese nei post Facebook esercizio di un diritto di critica su fatti ed episodi specifici, senza intento lesivo nei confronti della Federazione, nel cui ambito gli stessi avevano pure rivestito incarichi.

All'udienza del 12.11.2019, presenti per la Procura Federale il sostituto procuratore Avv. Alessandro Benincampi; gli incolpati sigg.ri Armillei e Di Tosto in proprio e con il Difensore Avv. Carlo Rombolà, assenti gli altri incolpati, si è proceduto alla audizione delle parti.

La Procura Federale ha contestato gli scritti difensivi dei sigg.ri Armillei e Di Tosto per tardività e, riportandosi al proprio atto di deferimento, ha formalizzato la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- ai sigg.ri Armillei e Di Tosto, la sanzione della radiazione, tenuto conto della reiterazione della condotta per i fatti connessi del procedimento n. 4/FISB/2019;
- ai Sigg.ri Cerini e Tevere, la sanzione della sospensione per giorni 30;
- quanto al Sig. Pilotti, la sanzione della sospensione per giorni 90, tenuto conto della reiterazione della condotta per i fatti connessi del procedimento n. 4/FISB/2019;

I Sigg.ri Armillei e Di Tosto si riportavano alle proprie memorie difensive e alla garanzia del diritto di critica, nonché alle deduzioni difensive rese alla Procura Federale in corso d'indagine, insistendo per il proscioglimento e contestando la sproporzione tra le richieste sanzionatorie dei diversi soggetti incolpati.

Ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio e indi ha assunto la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tf Tribunale Federale

In via preliminare, a seguito di acquisizione documentale, il Tribunale ha preso atto che il sig. Francesco Tevere non risulta tesserato FISB alla data del compimento delle violazioni contestate, né lo stesso ha in seguito effettuato alcun tesseramento presso la Federazione.

Pertanto, nei confronti del Sig. Tevere non è applicabile la potestà sanzionatoria degli organi di giustizia federali, con conseguente difetto di giurisdizione, nonché di legittimazione passiva dello stesso rispetto alla richiesta sanzionatoria della Procura Federale.

Sempre in via pregiudiziale, sussistono i presupposti per una trattazione e definizione unitaria dei due procedimenti istruiti dalla Procura Federale, nn. 1-2/FISB/2019 e 4/FISB/2019, in ragione della obiettiva connessione tra le fattispecie oggetto di deferimento, per la comune riferibilità allo stesso strumento (gruppo privato Facebook) all'interno del quale sono state esternati i commenti oggetto dei deferimenti degli incolpati. Considerata l'identità del gruppo Facebook e, sostanzialmente, delle condotte contestate, nonché la partecipazione dei sigg.ri Di Tosto, Armillei e Pilotti alle conversazioni qualificate come illeciti disciplinari in entrambi i procedimenti, l'esame unitario delle condotte costituisce un utile strumento procedurale per una definizione ponderata delle vicende ivi dedotte, idoneo a scongiurare parcellizzazioni valutative e analisi decontestualizzate e, nel contempo, a garantire il principio di economia processuale, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria e acceleratoria delle situazioni procedurali.

Si specifica al riguardo che il potere di riunire i processi può comunque essere esercitato dal collegio in sede di decisione, se le cause siano state rimesse a esso separatamente. Pertanto, i due procedimenti nn. 1-2/FISB/2019 e 4/FISB/2019 vengono trattati unitariamente ai fini del provvedimento decisorio, analizzando complessivamente le condotte ivi contestate e le rispettive tesi, accusatorie e difensive, proposte dalle parti.

Riguardo l'eccezione preliminare di nullità del deferimento formulata anche in udienza dalla Difesa dei sigg.ri Armillei e Di Tosto relativamente al procedimento n. 1-2/FISB/2019, la stessa è infondata in quanto la completezza descrittiva delle condotte contestate eseguita dalla Procura Federale, il riferimento a fatti e accadimenti non disconosciuti dagli incolpati e l'indicazione espressa degli addebiti fin dalla comunicazione di conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, consentono di riconoscere i principi regolamentari e dell'ordinamento sportivo che si ritengono violati dalle persone incolpate, né vi è stata compressione del diritto di difesa, in quanto la specificazione delle condotte ritenute lesive per la Federazione ha comunque garantito la possibilità per gli incolpati di esercitare le difese ed esporre le proprie giustificazioni, come si evince dalla documentazione difensiva prodotta in atti fin dalla fase antecedente al deferimento.

Nel merito, i deferimenti dei sigg.ri Di Tosto, Armillei, Cerini e Pilotti sono fondati e le istanze della Procura Federale dovranno essere parzialmente accolte nei termini che seguono.

Tf Tribunale Federale

E' documentato in atti che gli incolpati hanno interagito nell'ambito di un medesimo gruppo Facebook in cui è stato riferito essere iscritti 1.592 utenti.

Ebbene, all'interno di un gruppo così ampio sono state trattate anche questioni afferenti attività della Federazione che i partecipanti alle discussioni commentavano liberamente, dolendosi di situazioni, fatti, accadimenti o criticità imputate, direttamente o indirettamente, a precise responsabilità della Federazione.

A una disamina unitaria delle conversazioni di messaggistica contestate dalla Procura Federale negli atti procedurali è possibile riconoscere, quale filo conduttore, una vena polemica nei confronti dell'operato della Federazione, alla quale si ascrivevano condotte indebite, commentate negativamente dagli utenti del social.

I sigg.ri Armillei e Di Tosto, nell'ambito delle conversazioni cui hanno preso parte, hanno sempre alimentato la *vis polemica* nei confronti dell'operato della Federazione e ciò nonostante essi fossero pure ex componenti della Commissione Tecnico Sportiva Federale. In forza di tali trascorsi, hanno rivestito, rispetto agli altri utenti – semplici tesserati FISB o simpatizzanti del movimento legato al gioco del bowling – una maggiore autorevolezza, proprio perché ritenuti conoscitori dei meccanismi di funzionamento della Federazione.

Quindi, l'aver compiuto esternazioni denigratorie o alimentato polemiche rispetto a determinate attività rimesse ai competenti organi federali, ha acquisito indubbiamente una qualificata accezione negativa con riguardo all'operato della FISB.

Né le loro affermazioni possono essere inquadrate nel più generale diritto di critica – peraltro fortemente limitato dall'appartenenza a una Federazione sportiva e al conseguente rinvio al rispetto dei regolamenti interni – ovvero al diritto di satira, atteso che le espressioni utilizzate hanno assunto toni particolarmente duri rispetto a quelle che erano le decisioni federali di volta in volta oggetto di censura.

Emblematica la condotta degli incolpati relativamente alla conversazione oggetto del procedimento n. 1-2/FISB/2019 e relativa alla pubblicazione di dati attinenti il bilancio federale da parte di un utente denominato Stefano Viola, successivamente espulso dal gruppo: il tenore dei commenti pubblicati dagli utenti sui dati forniti dal sedicente Viola, ha acquisito un connotato certamente non meramente critico o goliardico, bensì aspramente censorio delle condotte federative. In tale contesto, i sigg.ri Armillei e Di Tosto si sono eretti a difensori dell'operato dell'utente Viola, contestandone apertamente l'allontanamento dal gruppo e offrendosi di pubblicare loro stessi i dati che il predetto non era riuscito a fornire.

Infatti, in data 31.10.2018 l'incolpato Di Tosto ha scritto: "*Stefano Viola...chiunque tu sia...contattami le pubblico io le slide*". Indi, a seguire, il giorno dopo, l'incolpato Armillei: "*Caro Stefano Viola ti invito a pubblicare tutto il*

Tf Tribunale Federale

resto. Se vuoi ti offro una sponda sul mio profilo Facebook...Se qualcuno poi vuole reprimere tutto ciò si accomodi pure, come diceva una celebre frase del film Via col Vento. Francamente me ne infischio...".

Sempre sullo stesso argomento, il sig. Di Tosto, discutendo con un altro utente sull'eliminazione dal gruppo dell'utente Viola, ha scritto maliziosamente "...ma sai conoscendo "l'ambiente"...posso pensare che visto i precedenti "persone radiate per 100€...oppure gente squalificata per una relazione "pubblica"...di 30 anni fa...oppure aver sentito più e più volte minacce di squalifiche e radiazioni solo per aver espresso un'opinione...be in questo caso conoscendo la suscettibilità di "alcuni" personaggi...chissà avrà pensato mejo non rischiare (...)", alludendo a pressioni indirette per l'eliminazione dell'utente che aveva fornito presunti dati del bilancio federale.

Parimenti, le allusioni a condotte indebite della Federazione con riguardo a tesseramenti contestati, i riferimenti a consulenze dubbie, la contestazione di attività tecniche e regolamentari svolte con modalità implicitamente ritenute opache, hanno sempre posto il commentatore nella veste di censore degli organi federali, che, quindi, agli occhi del gruppo Facebook, non potevano non apparire in una accezione fortemente negativa, con evidente discredito dell'immagine della Federazione.

Così, ad esempio, con riferimento a una conversazione del 9.01.2019 relativa a un verbale del Consiglio Federale del dicembre precedente, nel commentarne a ruota libera e con intento polemico il contenuto, l'odierno incolpato Gabriele Cerini, riferendosi a un episodio conosciuto dagli altri utenti, ha affermato: "sarebbe interessante conoscere quando è stato concordato il patteggiamento e chi ha concordato 18 mesi e soprattutto chi e se era a conoscenza e magari sapere anche se il patteggiamento è retroattivo così da comprendere del tesseramento della passata stagione!!!!!!", ricevendo il sostegno di Di Tosto, che ha commentato: "certo che se fosse stato "durante" qualcuno ha ommesso o non detto o non riferito...bhoooo", così accreditando la tesi di condotte opache dei vertici federali.

Orbene, è evidente che le modalità della condotta dei sigg.ri Di Tosto e Armillei, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'udienza, appalesano una non adeguata ponderazione delle potenzialità lesive delle comunicazioni veicolate attraverso il *social network* Facebook.

Entrambi gli incolpati hanno reso dichiarazioni dal tenore delle quali si evince l'erronea equiparazione di detta piattaforma a un luogo di ritrovo - quasi fosse un "bar", sia pure virtuale - ovvero a un canale di trasmissione idoneo addirittura a veicolare comunicazioni inerenti alla fisiologia delle attività federali o alle relative progettualità.

Un errore interpretativo siffatto suscita ancor più perplessità ove si considerino i ruoli federali precedentemente ricoperti dai medesimi e le loro attività all'interno della Federazione, della quale quindi ben conoscono i canali istituzionali di comunicazione e ai quali, ovviamente, avrebbero potuto fare ricorso anche

Tf Tribunale Federale

per la manifestazione di dissenso o di critiche, stimolando in tal modo un confronto dialettico interno, immune dai molteplici e gravi rischi che comporta invece l'avvio di un dibattito su un social quale Facebook.

Invero, le diverse pagine on line utilizzate per esprimere pensieri, opinioni o critiche hanno dato luogo a una *escalation* di esternazioni progressivamente sempre più invasive e lesive.

E' immediatamente intuibile che la scelta di esporre alla "piazza virtuale" di Facebook talune questioni attinenti alle attività federali già di per sé implica necessariamente il rischio che la discussione trascenda, travalicando i confini della correttezza e della continenza, e presti il fianco a facili incursioni polemiche atte a ledere l'immagine, la reputazione e l'onorabilità della Federazione medesima, specialmente laddove le presunte condotte illegittime vengano censurate dinanzi a semplici tesserati o appassionati, tanto da subire un potenziale disorientamento sulla legittimità delle decisioni della Federazione.

Nemmeno può rivestire specifica valenza scusante il rilievo per cui le esternazioni oggetto di incolpazione avrebbero ricevuto una diffusione limitata – in quanto avvenute nell'ambito di un gruppo ristretto – e non avrebbero avuto propagazione ulteriore sul *web*.

Difatti, il numero dei partecipanti ammessi alla conversazione è in ogni caso molto consistente, trattandosi di un gruppo che avrebbe oltre 1.500 iscritti, costituenti obiettivamente una folta platea di interlocutori "qualificati", in quanto tesserati o "addetti ai lavori" o comunque certamente non profani rispetto alla pratica sportiva del bowling.

Inoltre, è evidente che, benché il gruppo sia chiuso, residua comunque la possibilità di trasmissione all'esterno dei contenuti pubblicati e tale eventualità è ovviamente direttamente proporzionale al numero di partecipanti.

Pertanto, già di per sé considerato, l'uso di un *social network*, e quindi la diffusione di messaggi a mezzo internet, integra una condotta potenzialmente capace di raggiungere una platea molto vasta di individui, stante l'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, sia sportiva che ordinaria.

Nel caso in esame, l'utilizzo del gruppo Facebook ha ampliato e aggravato la capacità diffusiva dei messaggi, suscettibili – pure a prescindere dal merito delle affermazioni pubblicate – di ingenerare, diffondere e propagare illegittime strumentalizzazioni, tali da screditare l'immagine della Federazione nel suo complesso, danneggiandone la reputazione.

E se i sigg.ri Armillei e Di Tosto hanno precise responsabilità per le rispettive condotte, non sono esenti da colpe gli altri tesserati pure deferiti, in quanto hanno preso parte in conversazioni denigratorie della FISB.

Come emerso dagli atti, anche Cerini è stato componente di organi federali, epperò si è lasciato andare a condotte palesemente ostili alla Federazione, divulgando dapprima informazioni sul contenuto di un Consiglio

Tf Tribunale Federale

Federale su cui avrebbe dovuto mantenere il riserbo, e poi suscitando maliziosamente il dubbio di condotte omissive da parte dei consiglieri circa la trattazione di taluni argomenti.

In un post pubblicato il 3.11.2018 alle ore 14:18, il Cerini si è lasciato andare ad allusioni negative sull'operato della Federazione, arrivando a postare: *“fino a quando alcuni rappresentanti si preoccupano solamente di correre ad eliminare un falso profilo o far credere che siamo un movimento sano...”*; oppure: *“La parola d'ordine due anni fa era “trasparenza” e magari senza dire più niente, si è più trasparenti!!!!!!”*, sottintendendo presunte questioni che sarebbero state sottaciute dagli organi preposti.

Affermazioni siffatte, data la fonte qualificata da cui provengono, sono suscettibili di acquisire autorevolezza rispetto agli altri utenti, aggravando la lesività del loro contenuto nei confronti della Federazione.

Anche il tesserato Pilotti ha reso interventi lesivi della dignità e del decoro della FISB, commentando post di altri utenti (es., 3.11.2018, *“forse non lo si è capito ma con questo post Gabriele Cerini ci ha fatto capire che il timone è rotto, c'è nebbia fitta egli scogli sono molto vicini...”*) e insistendo su presunte incapacità degli organi di vertice della Federazione, andando così ben oltre i limiti della continenza verbale e del diritto di critica, senza tenere in conto alcuno gli obblighi federativi che impongono, anche ai semplici tesserati, il rispetto degli organi federali, pur nelle ipotesi di dissenso dalle scelte dagli stessi effettuate.

L'analisi dei fatti contestati agli incolpati nel successivo procedimento n. 4/FISB/2019 consente peraltro di confermare le valutazioni compiute in seno al procedimento n. 1-2/FISB/2019.

Infatti, il post del 25.02.2019 in cui l'Armillei ha invitato maliziosamente gli utenti del gruppo Facebook ad associare a una serie di indici fatti anomali accaduti nei mesi precedenti per rendersi conto *“che qualcosa non quadra”*, lungi dall'essere connotato da spirito critico o goliardico, aveva l'intento palese di evidenziare irregolarità gestionali della Federazione, suscitando così nei confronti dei partecipanti alla conversazione un sentimento di avversione verso gli organi federali, facilmente individuabile nei commenti successivamente pubblicati, anche dagli stessi incolpati.

Parimenti, il tesserato Pilotti ha altresì reso interventi lesivi della dignità e del decoro della Federazione, commentando post di altri utenti (es. 25.02.2019 *“l'ultima frase è ciò che dico da tempo e riassume tutto... mancanza di bussola e ancor peggio mancanza del sapere che esistono le bussole e i barometri”*) e insistendo su presunte incapacità degli organi di vertice della Federazione, in una escalation di accuse tipica dei suoi interventi.

Pertanto, è evidente che le condotte incriminate sono gravemente lesive del principio di lealtà e probità sportiva, per cui a nulla vale l'invocazione del diritto di critica, stante l'intuibile potenzialità “deflagrante” del mezzo di trasmissione prescelto, per come sopra specificato.

Tf Tribunale Federale

Orbene, gli artt. 1, 2, 7 del Codice di Comportamento Sportivo Coni e agli artt. 1, 3, 25 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB nonché, ancora, gli artt. 4 e 17 del Regolamento Organico, impongono ai tesserati di non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità di altri, persone o organismi, operanti nell'ambito dell'ordinamento federale e sportivo, di astenersi da qualsiasi forma di pubblica protesta e di attenersi ai Regolamenti Federali per la formulazione di critiche e reclami.

La condotta dei tesserati, nella differente modulazione ivi riconosciuta in sede sanzionatoria, in considerazione del contegno e delle diverse esternazioni anche successivi al deferimento, integra tra l'altro la violazione dell'art.14 Statuto Fisb, che impone il rispetto dello Statuto medesimo e del Codice di Comportamento Coni; dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni che prescrive l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e del Codice stesso; nonché, non da ultimo, la lesione dell'art. 2 del detto Codice, ovvero dei principi di lealtà e correttezza, pure previsti dall'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB.

In conclusione, esaminate le contrapposte visioni prospettiche delle parti, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto debitamente considerate, quali la diffusione degli scritti attraverso il *social network* Facebook, idoneo a divulgare il messaggio pubblicato, l'intrinseca rilevanza della lesione dell'immagine e della reputazione, il numero di destinatari qualificati raggiunti, il tenore e la gravità delle esternazioni compiute; tenuto conto dell'analisi congiunta, ai fini decisionali, del parallelo procedimento n. 4/FISB/2019 a carico dei tesserati Armillei, Di Tosto e Pilotti; nonché dei pregressi incarichi federali rivestiti dai sigg.ri Armillei, Di Tosto e Cerini, si ritiene equo disporre:

l'applicazione della pena della sospensione ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB per la durata di anni uno (1) nei confronti di Dario Armillei e Maurizio Di Tosto, accompagnata dall'ammonizione con diffida per le motivazioni predette, con il vibrato monito ad astenersi per il futuro rispetto a condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento, che ove reiterate, oltre a rendere applicabile la recidiva, giustificherebbero il ricorso a criteri ermeneutici e valutativi di particolare rigore;

l'applicazione della pena della sospensione ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB della durata di giorni novanta (90) nei confronti di Roberto Pilotti;

l'applicazione della pena della sospensione ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB della durata di giorni centoventi (120) nei confronti di Gabriele Cerini.

E' respinta infine la richiesta di condanna per il sig. Francesco Tevere per le sopra indicate ragioni di difetto di giurisdizione e carenza di legittimazione passiva.

Il Tribunale Federale,

P.Q.M.

Tf Tribunale Federale

Respinge ogni richiesta di condanna per Francesco Tevere, in quanto non tesserato.

a definizione del procedimento n. 1-2/FISB/2019 sulle condotte degli incolpati del procedimento n. 4/FISB/2019, dichiara i sigg.ri Dario Armillei, Maurizio Di Tosto, Gabriele Cerini e Roberto Pilotti responsabili delle violazioni contestate e condanna Dario Armillei e Maurizio Di Tosto alla sospensione per anni uno (1) con ammonizione e diffida, per come specificato in motivazione.

Condanna altresì Roberto Pilotti alla sospensione per giorni novanta (90) e Gabriele Cerini alla sospensione per giorni centoventi (120).

Il computo delle sanzioni inflitte per i tesserati Dario Armillei, Maurizio Di Tosto, Roberto Pilotti è comprensivo della valutazione sulle condotte degli incolpati del procedimento n. 4/FISB/2019.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 12 novembre 2019

Il Tribunale Federale